



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza 114/2011 - Decisione del 04/04/2011 - Deposito del 07/04/2011
Massima 1:	<p>Titolo Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale - Ricorso del Governo - Eccezione inammissibilità della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione - Reiezione.</p> <p>Testo In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per avere lo Stato evocato «contemporaneamente» le norme dello Statuto speciale di autonomia e quelle contenute nel novellato titolo V della parte seconda della Costituzione. Infatti, il richiamo nel ricorso anche alle disposizioni contenute nell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost. è giustificato dalla considerazione secondo cui i limiti statuari alla potestà legislativa regionale scaturiscono dalla legislazione statale, espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, emanata, nella specie, in attuazione proprio delle suindicate prescrizioni costituzionali. In altri termini, i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica sono rinvenibili in quelle disposizioni contenute nel Codice degli appalti pubblici con le quali lo Stato ha esercitato la competenza legislativa ad esso attribuita dal predetto titolo V, in particolare con riferimento alla materia della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio:



	<p>legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n. 11 art. 1 bis legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/07/2010 n. 12 art. 4 co. 28 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n. 11 art. 1 bis</p> <p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 2 legge costituzionale 31/01/1963 n. 1 art. 4 co. 28</p>
Massima 2:	<p>Titolo Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le norme del codice dei contratti pubblici - Insuscettibilità della disposizione censurata di recare un vulnus alle evocate competenze statali - Genericità delle censure e inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis , commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28 in quanto il primo comma si limita a stabilire che i lavori ivi descritti non hanno interesse transfrontaliero, e quindi, presentando un contenuto precettivo non è suscettibile di recare un vulnus alle evocate competenze statali. Quanto al secondo comma dello stesso art. 1- bis , l'inammissibilità della censura è, in primo luogo, conseguenza della genericità dei motivi, non supportati da idonee argomentazioni, essendosi il ricorrente è limitato a richiamare genericamente le norme sopra indicate del d.lgs. n. 163 del 2006, senza specificare quali parti di esse fossero rilevanti e senza indicare le ragioni della asserita difformità della disposizione regionale rispetto a quelle statali. Inoltre, tali disposizioni sono, in ogni caso, inconferenti, in quanto la norma regionale disciplina la procedura ristretta semplificata, applicata agli appalti sotto la soglia di rilevanza europea, sicché la disposizione statale che disciplina tale procedura è contenuta nell'art. 123 del d.lgs. n. 163 del 2006 non individuato quale parametro interposto, impedendo l'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n. 11 art. 1 bis co. 1 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n. 11 art. 1 bis co. 2 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/07/2010 n. 12 art. 4 co. 28</p> <p>Parametri costituzionali legge costituzionale 31/01/1963 n. 1 art. 4 co. 28</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 56 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 57 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 70 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 6</p>



	decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 7 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 7 co. bis
Massima n.3:	<p>Titolo Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis , comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, per la parte in cui essa prevede che i lavori oggetto di regolamentazione debbano essere affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato soltanto ove ritenuto più adeguato dalla stazione appaltante. Orbene nei casi, quale quello in esame, in cui il legislatore regionale non ha escluso in via aprioristica ed astratta uno dei possibili criteri di aggiudicazione, ma si è limitato ad indicare un ordine di priorità nella scelta, tale diversità di disciplina non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad incidere negativamente sui livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione statale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n. 11 art. 1 bis co. 3 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/07/2010 n. 12 art. 4 co. 28</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 81 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 9</p>
Massima n.4:	<p>Titolo Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ipotesi di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Applicazione, in ogni caso, del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p>Testo E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1- bis , comma 3, della legge della</p>



	<p>Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui detta norma prevede che «qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale». Il legislatore regionale - non avendo previsto che, nelle stesse ipotesi considerate a livello statale, non si possa disporre l'esclusione automatica - ha disciplinato la fattispecie diversamente da quella nazionale, incidendo negativamente sul livello della concorrenza, che deve essere garantito agli imprenditori operanti nel mercato. Sotto tale aspetto la questione è, invece, fondata.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n.11 art.1 bis co.3 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/07/2010 n.12 art.4 co.28</p> <p>Parametri costituzionali: Costituzione art.117 co.2; Costituzione art.117 co.2</p> <p>Altri parametri e norme interposte: decreto legislativo 12/04/2006 n.163 art.122 co.9</p>
Massima n.5:	<p>Titolo Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Forme di pubblicità - Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Pubblicazione all'Albo della stazione appaltante e comunicazione all'Osservatorio Regionale - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p>Testo E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1- bis , comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che «gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale». Infatti, la disciplina regionale impugnata si limita a prevedere che «gli affidamenti» devono essere pubblicati nell'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio regionale, mentre la normativa statale (art. 122, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 163 del 2006) prescrive che, per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, l'avviso di gara è pubblicato «sul profilo del committente», ove istituito, e «sui siti informativi» e che gli avvisi e i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati, tra l'altro, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Orbene, tale diversità di disciplina incide negativamente, in ragione dell'esposta funzione che deve essere assegnata alle forme di pubblicità, sui livelli di concorrenza.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n.11 art.1 bis co.4</p>



	<p>legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/07/2010 n. 12 art. 4 co. 28</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 3 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 4 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 122 co. 5</p>
Massima n.6:	<p>Titolo</p> <p>Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per genericità delle censure - Reiezione.</p> <p>Testo</p> <p>In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserita dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, atteso che, sia pure sinteticamente, la parte ricorrente ha prospettato in modo chiaro il contrasto fra la disposizione impugnata e la normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n. 11 art. 1 bis co. 5 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/07/2010 n. 12 art. 4 co. 28</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 91 co. 2</p>
Massima n.7:	<p>Titolo</p> <p>Appalti pubblici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento - Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p>Testo</p>



	<p>E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1- bis , comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra «almeno cinque soggetti»difformemente da quanto previsto dalla normativa statale, finendo così per incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 04/06/2009 n. 11 art. 1 bis co. 5 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16/07/2010 n. 12 art. 4 co. 28</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 120 co. 2 co. bis</p>

Redattore:Avv. Beatrice Fiandaca

